CAMERA DEI DEPUTATI N. 3608

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CIAMPAGLIA, RIZZI, CARIGLIA, REGGIANI, MAGLIANO, CETRULLO, DI GIESI, POLI, PANDOLFO, CORTI

Presentata il 20 marzo 1975

Variazione delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le attuali aliquote, crescenti per scaglioni di reddito, indicate nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono state fissate all'atto della formulazione e presentazione al Parlamento del disegno di legge di delega della riforma tributaria, cioè verso la fine del 1969; disegno di legge che si è concretizzato nella legge 9 ottobre 1971, n. 825.

Dalla data di presentazione al Parlamento di tale provvedimento ad oggi, cioè al momento di applicazione delle aliquote in questione, il nostro paese ha dovuto sopportare la più incisiva svalutazione monetaria, con una forte diminuzione del potere di acquisto della lira che ha inciso in maniera più sensibile sulle categorie di lavoratori a reddito fisso.

In concomitanza a tale svalutazione i redditi hanno goduto di lievitazioni dovute all'andamento congiunturale; di conseguenza, ai fini fiscali, i redditi sono ricaduti negli scaglioni superiori della tabella anzidetta.

Si è verificata così una incidenza preoccupante, sia per effetto della elevatezza delle aliquote stabilite con riferimento al potere di acquisto che la moneta aveva al momento della loro determinazione sia per il fatto che fette di reddito, ricadendo negli scaglioni superiori, restano incise con le aliquote più elevate.

Per tali motivi si rende necessario l'adeguamento delle aliquote d'imposta ai mutati valori della moneta. L'adeguamento è limitato alle fasce di reddito fino a 10 milioni allo scopo di lasciare inalterato il criterio della progressività del prelievo sui redditi superiori a tale limite.

La riduzione non può che essere attuata per l'avvenire non essendo pensabile rivedere le tassazioni relative al periodo di imposta 1974 già trascorso, il cui gettito preventivato e realmente acquisito è servito al Governo per l'adozione di provvedimenti indispensabili per la ripresa economica, il mantenimento dell'occupazione, il ripristino e la creazione di nuovi posti di lavoro.

Al fine poi di non modificare la struttura di base degli scaglionamenti dei redditi e la determinazione delle aliquote, si è ritenuto di proporre la riduzione di tre punti delle

aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito che vanno da quello iniziale a quello da 9 a 10 milioni. La riduzione, che è costantemente pari al 30 per cento per ogni milione di reddito imponibile appartenente a qualsiasi scaglione considerato, incide, in termini di imposta, in misura decrescente rispetto all'attuale prelievo, passando dal 30 per cento per il primo scaglione, al 23,07 per cento per il secondo; al 18,75 per cento per il terzo; al 15,78 per cento per il quarto; al 13,63 per cento per il quinto; al 12 per cento per il sesto; all'11,11 per cento per il settimo; al 10,34 per cento per l'ottavo e al 9,67 per cento per il nono.

A ciò provvede l'articolo 1 della proposta il quale modifica le attuali aliquote degli scaglioni nel senso sopra indicato.

Con l'articolo 2 viene stabilito che le diminuzioni hanno effetto dal 1° gennaio 1975. Inoltre con tale articolo si propone che con legge ordinaria, da approvarsi contestualmente alla legge di bilancio, a partire dall'anno finanziario 1976, le eventuali variazioni delle aliquote, delle quote esenti e delle altre detrazioni fisse, per adeguarle al mutato valore della moneta e in concordanza con l'indirizzo economico del Governo, dovranno essere stabilite annualmente, e non, come previsto dall'articolo 18, ultimo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, a partire dal quinto anno di applicazione dei tributi previsti dal nuovo ordinamento tributario.

La diminuzione delle entrate per effetto della presente proposta si prevede nella misura di 700 miliardi che potrà essere coperta da una più incisiva azione accertatrice nei confronti dei settori economici che sono sfuggiti nel passato all'imposizione diretta e con il maggior introito derivante dall'applicazione e liquidazione dell'imposta, rispetto alle previsioni, alle categorie di contribuenti, diverse dai lavoratori dipendenti, che non pagano l'imposta con il sistema della ritenuta alla fonte. Il maggior gettito è giustificato da ciò che si è ottenuto nel corso del 1974 per i redditi di lavoro dipendente.

La perdita sarà anche coperta dal maggior prelievo conseguente alla lievitazione dei redditi per effetto della svalutazione monetaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le aliquote crescenti per scaglioni di reddito indicate nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, di cui è cenno nel primo comma dell'articolo 11 di detto decreto, sono sostituite, per gli scaglioni di reddito fino a quello da 9 a 10 milioni compreso, dalle seguenti:

fino a	2 milioni di reddito	7 %
oltre 2 milioni	fino a 3 milioni di »	10 %
» 3 »	» » 4 » » »	13 %
» 4 »	» » 5 » » »	16 %
» 5 »	» » 6 » » »	19 %
» 6 »	» » 7 » » »	22 %
» 7 »	» » 8 » » »	24 %
» 8 »	» » 9 » » »	26 %
» 9 »	» » 10 » » »	28 %

ART. 2.

Le diminuzioni di aliquote stabilite dall'articolo 1 hanno effetto dal 1° gennaio 1975.

Con legge ordinaria, da approvarsi contestualmente alla legge di bilancio, a partire dall'anno finanziario 1976, saranno stabilite annualmente eventuali variazioni delle aliquote, delle quote esenti e delle altre detrazioni fisse al fine di adeguarle al mutato valore della moneta e in concordanza con l'indirizzo economico del Governo.